



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01. *Fase* 37.159/2022 SS PNRR

Oggetto. [ID_VIP:7774] **BRINDISI (BR):** Progetto di un impianto agrovoltaico denominato “Brindisi Vallone” di potenza nominale pari a 29,92 MW, e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in area SIN del Comune di Brindisi, in località Baraccone.

Procedimento ai sensi dell’**art. 23** del D. lgs.152/2006.

Proponente: Stern PV 2 S.r.l.

Parere

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
va@pec.mite.gov.it

Epc

All’Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le
province di Brindisi e Lecce
sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della DG ABAP

Al Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e*
architettonico della DG ABAP

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Regione Puglia – Servizio parchi e tutela della
biodiversità
Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio
ufficioparchi.regione@pec.riupar.puglia.it

Alla provincia di Brindisi
provincia@pec.provincia.brindisi.it



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401
PEC_ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO_ss-pnrr@cultura.gov.it

Al Comune di Brindisi (BR)
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

Alla Società Stern PV2 S.r.l.
sternpv2srl@pec.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241.

VISTO il decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n. 171 del 29 agosto 2014.

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”.

VISTO il decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76.

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169

VISTO il Decreto ministeriale del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

VISTO l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55.

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC_ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO_ss-pnrr@cultura.gov.it

A

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n.169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. art. 36, comma 2 ter, del D.L. 30 aprile 2022 n.36, convertito in Legge 29 giugno 2022 n. 79 la Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.

PREMESSO che, con nota del 07.12.2021 acquisita agli atti della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio (DG-ABAP) del Ministero della Cultura con nota prot. 42137 del 15.12.2021 la Società Stern PV 2 S.r.l. ha presentato istanza per l'avvio del Procedimento Unico Ambientale ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii relativa al progetto in oggetto.

PREMESSO che con nota prot. 52921 del 02.05.2022 acquisita agli atti della DG-ABAP con prot. n. 16302 del 03.05.2022 il MiTE ha richiesto al proponente il perfezionamento degli atti al fine della procedibilità dell'istanza.

PREMESSO che con nota del 03.08.2022 acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR (SS-PNRR) con nota prot. 2294 del 08.08.2022 la Società Proponente ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 in sostituzione quindi di quanto richiesto ai sensi dell'art. 27 del dlgs 152/2006.

PREMESSO che il Ministero della Transizione ecologica con nota prot.n. 102716 del 23.08.2022 acquisita agli atti di questa SS-PNRR con nota prot.n. 2686 del 24.08.2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza in oggetto e la relativa pubblicazione della documentazione presentata dal Proponente all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/8583/12655>.

CONSIDERATO che con nota prot. 2791 del 26.08.2022 questa SS-PNRR ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e il contributo istruttorio ai Servizi II e III.

CONSIDERATO che con nota prot. 4628 del 18.10.2022 questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha sollecitato la trasmissione del parere alla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce.

CONSIDERATO che con nota prot. 16336 del 27.10.2022 acquisita agli atti di questa SS-PNRR con prot. 38802 del 27.10.2022 la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale.

CONSIDERATO che con nota prot. 5244 del 03.11.2022 il Servizio III della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che con nota prot. 5397 del 08.11.2022 il Servizio II della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

ESAMINATI tutti gli elaborati trasmessi e pubblicati e le osservazioni pervenute sul sito del MiTE.

ESAMINATE le osservazioni del Comune di Brindisi pubblicate, trasmesse al Mite con nota del 19.09.2022.



CONSIDERATO che dalla documentazione pubblicata si apprende quanto segue.

Descrizione dell'intervento

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (sole) denominato "Brindisi Vallone", per una potenza nominale pari a 29.925 kVA e potenza installata pari a 33.468 kWp. Sarà costituito da **66.274 moduli fotovoltaici** da 505 Wp ognuno, raggruppati, dal punto di vista elettrico, in stringhe e montati su strutture metalliche ad inseguitori solari monoassiali.

L'energia prodotta dall'impianto sarà convogliata dopo la trasformazione da BT in MT, mediante un cavidotto interrato di lunghezza pari a circa 12,2 km, ad una nuova Sottostazione Elettrica Utente (SSE), per poi essere trasferita a mezzo di un cavidotto AT alla Stazione Elettrica Terna "Brindisi Sud" 150/380 kV per l'immissione nella RTN.

Il progetto dell'impianto fotovoltaico interessa un'area ubicata a circa 5,5 km a sud-est dall'abitato di Brindisi.

Le aree di impianto sono pressoché pianeggianti ed hanno un'altezza tra i 17 e 25 m s.l.m., attualmente investite a seminativo, e possiamo considerarle confinate tra la SS613 a ovest e la SP88 ad Est.

L'impianto sarà costituito da 4 sottocampi per un'area di estensione totale pari a circa **432.263 m2 (43.226 ha)**.

L'energia prodotta dai moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di potenza pari a 505 Wp e di dimensioni pari a 2.176 x 1.098 x 35 m, raggruppati in stringhe (ovvero gruppi di 26 moduli collegati in serie tra loro), verrà prima raccolta all'interno degli Inverter di campo, dove avverrà la conversione della corrente continua in corrente alternata a 800 V – 50 Hz trifase. Da questi, tramite linee MT interne in cavo interrato verrà trasportata nelle Cabine di Campo di tipo prefabbricato e di ingombro massimo pari a 15X4X3,50 m dove subirà un innalzamento di tensione sino a 30 kV per mezzo di trasformatori MT/BT di opportuna taglia. Dalle Cabine di Campo, in configurazione entra-esce, l'energia prodotta verrà trasportata nella Cabina di Smistamento, posizionata all'interno dell'impianto e delle stesse dimensioni delle Cabine di Campo, e poi immessa, in cavo interrato sempre a 30 kV, di lunghezza pari a 12,2 Km, nella Sottostazione Elettrica Utente 30/150 kV, in cui avverrà la trasformazione di tensione (30/150 kV) e la consegna (in AT a 150 kV) alla SE TERNA 150/380 kV "Brindisi Sud", tramite un Sistema di sbarre AT a 150 kV e un cavo interrato AT 150 kV.

La recinzione dell'impianto sarà realizzata con pannelli elettrosaldati con maglia 50x200 mm, di lunghezza pari a 2 m ed altezza di 2 m in materiale zincato e rivestito con PVC di colore verde. I pannelli saranno fissati a paletti di acciaio anch'essi con colorazione verde. I paletti saranno infissi nel terreno e bloccati da piccoli plinti in cemento (di 40x40x40 cm) inseriti nel terreno e coperti con terreno vegetale. Alcuni dei moduli elettrosaldati saranno rialzati in modo da lasciare uno spazio verticale di 30 cm circa tra terreno e recinzione, per permettere il movimento interno-esterno della piccola fauna. I cancelli saranno realizzati in acciaio zincato anch'essi grigliati e sostenuti da paletti in tubolare di acciaio. La circolazione dei mezzi all'interno delle aree, sarà garantita per l'accesso alle cabine interne all'area dell'impianto dalla presenza di una apposita viabilità. È prevista inoltre la realizzazione di impianti, tra cui illuminazione, videosorveglianza e prima pioggia.

Sono previste inoltre misure di mitigazione e compensazione, di seguito richiamate sommariamente:

- misure di mitigazione (piantumazione di una siepe perimetrale; realizzazione di aperture nella recinzione per il passaggio della piccola fauna);
- misura di compensazione consistente nell'utilizzo del suolo agricolo sottostante i pannelli per il pascolo e la preparazione dei foraggi, comprendente anche la realizzazione di tettoie in legno per ricovero/sosta di animali da allevamento.

È prevista inoltre un'ulteriore misura compensativa contemplata nel progetto, costituita dalla prevista realizzazione di un'area di imboscamento del tipo "bosco mediterraneo", con densità minima di impianto pari a 400 piante/ha, in parte ubicata nello stretto intorno delle aree di impianto.





Figura 1 e 2. Area di intervento [Cfr. Relazione paesaggistica pag. 4]




Figura 3. PPTR Componenti culturali e insediative in prossimità dell'area di intervento.

CONSIDERATA la seguente situazione vincolistica dell'area di interesse così come ricostruita dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e la ricognizione dei principali beni di seguito elencati nelle aree contermini, all'interno del buffer dei 3 km.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

1.1 Beni paesaggistici



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC_ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO_ss-pnrr@cultura.gov.it

1.1.a. RICOGNIZIONE DEI BENI TUTELATI AI SENSI DEGLI ARTT. 134 C.1, LETT. A) B) E C) E ARTT. 136, 142, 143 NELL'AREA DI INTERVENTO

Ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale, la Soprintendenza competente rileva che i lotti interferenti con il progetto:

- non ricadono nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 134 lett. a) e dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. - *Codice dei beni culturali e del paesaggio*;
- ricadono nella perimetrazione di aree di cui all'art. 134 lett. b) ed all'art. 142 e nello specifico:
 - Fiumi, Torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche – lett.c - *Fiume Grande e Canale Foggia di Rau*);
 - Parchi e Riserve (BP delle *Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici*) – lett. f) Area protetta denominata *Boschi di Santa Teresa e dei Lucci*;
- non ricadono nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all'art. 134 lett. c) ed all'art. 143.

Con riferimento all'art. 143, si specifica che in Puglia vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutto il territorio regionale.

Il cavidotto interferisce in particolare con i seguenti Beni Paesaggistici (BP) ed Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e):

- Fiumi, Torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (BP delle *Componenti Idrologiche*) [*Fiume Grande e Canale Foggia di Rau*], già richiamato ai sensi dell'art. 142, lett. c) del Codice.
- Parchi e Riserve (BP delle *Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici*) [Area protetta denominata *Boschi di Santa Teresa e dei Lucci*], già richiamato ai sensi dell'art. 142, lett. f) del Codice.
- area di rispetto dei Parchi e delle Riserve (UCP delle *Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici*)

A conoscenza della Soprintendenza competente, non vi sono ulteriori interferenze dirette tra l'intervento e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 dello stesso decreto, fatta salva la relativa verifica da effettuare da parte dell'Ente competente.

1.1.b. INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA VIGENTI: IL PPTR

Come riportato nel paragrafo precedente, in Puglia vige il PPTR, uno strumento che prevede diversi livelli di tutela, nel quale sono separati gli aspetti di carattere conformativo (quali le *Prescrizioni* e le *Misure di salvaguardia* o le *Discipline d'uso*), da quelle di più ampio respiro volte ad indirizzare le trasformazioni territoriali in coerenza con gli obiettivi del piano stesso (quali in particolare gli *Indirizzi* e le *Direttive* e le *Normative d'uso*, nonché l'insieme delle *Linee Guida* regionali). Il PPTR pertanto, cogente nell'insieme di tutte le parti che lo compongono, costituisce lo strumento mediante il quale si dà attuazione alle misure di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area vasta interessata dall'intervento ricade negli Ambiti Territoriali de "La campagna brindisina" (allegato 5.9 al PPTR) Figura Territoriale "Campagna irrigua della piana brindisina".

Il sito di progetto interferisce con *Fiume Grande, Canale Foggia di Rau* e con l'Area protetta denominata *Boschi di Santa Teresa e dei Lucci*, tre beni paesaggistici di straordinaria rilevanza censiti come BP dal PPTR vigente della Regione Puglia, direttamente interferiti dal cavidotto di progetto. Si segnala inoltre la stretta prossimità dei lotti individuati per il posizionamento dei moduli fotovoltaici con il Parco naturale regionale "Salina di Punta della Contessa", tutelato ai sensi dell'art. 142 del *Codice*, separato dal sito in cui è previsto il posizionamento dei moduli fotovoltaici dalla strada comunale 78.



I lotti di progetto, ricadono all'interno di una vasta porzione territoriale dell'agro brindisino, ubicata nel comprensorio sito tra l'abitato di Brindisi e l'abitato di Tutturano, ad una distanza di circa 4 km dalla frazione. La suddetta area, che ricade nell'Ambito paesaggistico della "Campagna brindisina", è caratterizzata dalla presenza di un paesaggio rurale connotato dalla diffusa presenza di reticoli di canali, spesso ramificati, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata sia dal punto di vista morfologico che culturale. Tuttavia nell'area sopra descritta si rileva la presenza elementi detrattori, tra i quali si segnalano le diverse forme di occupazione e trasformazione antropica dei corsi d'acqua. I lotti di progetto, di forma irregolare, sono costituiti da diversi appezzamenti distinti ma contigui, serviti da differenti tracciati interpoderali. Confinano su tutti i lati con altri lotti agricoli liberi, ma alcuni sono prossimi ad altri campi fotovoltaici in esercizio.

Nel raggio di 3 km dal perimetro di ogni lotto di progetto, gli elaborati progettuali rilevano la presenza di ulteriori impianti fotovoltaici, di dimensioni comparabili a quelli progettato dal proponente, che sono considerati anch'essi detrattori in quanto hanno già comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola. Considerato invece il raggio di 5 km, il dato riportato negli elaborati relativi agli impatti cumulativi aumenta esponenzialmente, data la presenza diffusa su tutti i lati e tra gli stessi lotti di progetto di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione.

Il contesto paesaggistico di riferimento, il bassopiano irriguo della Piana brindisina, è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadrati da tracciati viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpoderali di cui alcuni in terra battuta, con presenza di canali e diversi reticoli idrografici e con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo/ortivo, da presenza sporadica di arborato/frutteto ed in minore misura anche da vigneti (come attestato dalla Corine Land Cover - Carta sull'uso del suolo), tutti elementi che qualificano il territorio, rendendolo riconoscibile e identitario.

L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista culturale, ma anche delle ampie visuali aperte che si aprono sullo stesso. Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali sono si sono sviluppati i mosaici culturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi.

Nell'ambito paesaggistico descritto, elementi detrattori del paesaggio sono costituiti dall'occupazione antropica dei corsi d'acqua e delle aree contermini, che riduce la naturalità delle aree fluviali e contribuisce alla frammentazione degli ecosistemi, ma anche la notevole diffusione di impianti di produzione di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica; l'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU) (da Ambito 9, "La Campagna Brindisina" del PPTR).

1.1 c. INDICAZIONE DELLA PRESENZA DI BENI TUTELATI ANCHE NELL'AREA VASTA DEL SIA

La porzione di territorio che include i lotti di intervento è disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi. Nell'area vasta del SIA si rilevano diversi beni individuati dal PPTR come UCP nella *Struttura Antropica e storico-culturale* come *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative *aree di rispetto* anch'esse perimetrare, tra le quali si citano: Masseria Baraccone, Masseria Campoperso, Masseria Flaminio, Masseria Pigna, Masseria Chiodi, Masseria Cefalotto, Masseria Cefalo Vecchio, Masseria Cefalo Nuovo, Masseria Villanova Gattini, Masseria Villanova, Masseria Santa Lucia.

A distanza di 4 km è inoltre ubicato il centro urbano di Tutturano, perimetrato dal come UCP *Città Consolidata*.



1.1 d. NORME D'USO/DI ATTUAZIONE GRAVANTI SULL'AREA

Per i *beni paesaggistici* (BP) e per gli *ulteriori contesti paesaggistici* (UCP) sopra evidenziati interferenti con il cavidotto vigono le seguenti norme (prescrizioni o misure di salvaguardia) di cui alle NTA del PPTR:

Art. 46 delle NTA del PPTR – Prescrizioni per “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche”;

Art. 71 delle NTA del PPTR – Prescrizioni per i Parchi e le Riserve;

Art. 72 delle NTA del PPTR - Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’Area di rispetto di Parchi e Riserve regionali.

1.1e. SEGNALAZIONE DI EVENTUALI NUOVE DICHIARAZIONI DI INTERESSE PUBBLICO REGIONALI O MINISTERIALI IN ITINERE TUTELATI AI SENSI DELL'ART. 146 C. 1

Non sono segnalate nuove dichiarazioni di interesse pubblico né altri procedimenti di tutela in itinere nelle aree oggetto di intervento.

1.2 Beni architettonici e archeologici

1.2 a. RICOGNIZIONE NELL'AREA O NELLE SUE IMMEDIATE VICINANZE DELLE DICHIARAZIONI DI INTERESSE CULTURALE (ARTT. 10 E 45) AI SENSI DELLA PARTE II DEL CODICE

BENI ARCHITETTONICI

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice.

BENI ARCHEOLOGICI

L'impianto e le opere di connessione non interferiscono direttamente con aree oggetto di provvedimenti di tutela diretta/indiretta ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; inoltre l'area interessata dall'intervento non risulta oggetto di procedimenti di tutela diretta/indiretta *in itinere* ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. Nonostante ciò la ricognizione delle testimonianze di valore storico culturale o archeologico, di proprietà pubblica o privata nelle aree contermini, all'interno del buffer di 5 km, riporta un censimento denso di beni culturali e paesaggistici che contribuiscono a definire un paesaggio “*espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni*” (cfr. art. 131 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.).

CONSIDERATE le seguenti considerazioni e valutazioni in merito agli impatti dell'intervento sulle relative componenti ambientali così come riportate dalla **Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce** nel proprio parere di competenza sopra citato:

Beni paesaggistici

Le valutazioni della competente Soprintendenza in merito agli aspetti paesaggistici sono rese relativamente alle questioni legate alla tutela del paesaggio, come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ed alla luce dei seguenti disposti normativi: art. 9 della



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

Costituzione della Repubblica Italiana; Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; PPTR della Regione Puglia; D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Si fa presente che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA **ovunque siano essi localizzati**, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con **le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR**, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2).

In premessa si evidenzia che la valutazione degli impatti deve considerare il progetto nel suo complesso, che, si ribadisce, prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico costituito da n. **66.274** moduli che raggiungono un'altezza massima di circa 3 metri, poggianti su strutture in acciaio zincato infisse nel terreno, oltre alle relative opere accessorie e di connessione, ed alle misure di mitigazione e compensazione previste. All'interno dell'estensione complessiva del lotto di intervento, la superficie interessata dall'impianto per la produzione di energia rinnovabile, e quindi dall'installazione di elementi artificiali su suolo agricolo, è notevolmente superiore alla metà dello stesso.

Con il progetto di impianto agrofotovoltaico al suolo in valutazione, che interessa lotti agricoli per una superficie complessiva pari a ca. **432.263 mq**, di cui una quota parte notevolmente superiore alla metà è direttamente interessata dall'installazione degli elementi di impianto), verranno introdotti elementi artificiali (le stringhe porta moduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni) non destinati alle attività agricole. In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali.

Con riferimento alle **Componenti Idrologiche e alla Componenti delle Aree protette**, si ritiene che la stretta prossimità dell'impianto al Parco Salina di Punta della Contessa, ubicato a distanza minima di circa 100 metri dall'impianto di progetto, contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici dell'area tutelata. Pertanto la parte fotovoltaica dell'impianto in questione per caratteristiche geometriche, dimensionali e per ubicazione determinerebbe un'alterazione degli elementi di naturalità alla base delle tutele specifiche imposte dal PPTR (fiume e area protetta), oltre che delle visuali panoramiche da e verso i suddetti beni paesaggistici tutelati, configurandosi quale elemento estraneo e incongruo rispetto al paesaggio circostante. I suddetti beni, caratterizzati da una rilevante valenza paesaggistica e da un notevole sviluppo territoriale, sarebbero infatti notevolmente inficiati dall'accostamento in stretta prossimità con un elevato numero di componenti artificiali al suolo.

In ragione del **contesto paesaggistico** ed alla luce dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto di progetto comporterebbe un imponente stravolgimento del sistema agricolo sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 5 km, e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo. La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza. La realizzazione dei previsti campi fotovoltaici comporterebbe l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa complessiva di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio.

Inoltre l'impianto di progetto, sommandosi agli altri già esistenti e ai numerosissimi in fase di istruttoria, rischia di aumentare notevolmente la **globalità degli impatti**, innescando un effetto di potenziale saturazione. Infatti il suddetto impianto, di una durata temporale ultradecennale prevista, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata nel dettaglio la dismissione dei singoli componenti, è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

Inoltre, con riferimento alle **componenti visivo percettive**, data la presenza nel contesto in analisi di diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dal sistema delle masserie storiche sopra descritte, si rileva l'esistenza di un rapporto di intervisibilità tra il sito di progetto e alcune delle masserie ubicate nel contesto in analisi. Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra tutte le componenti dell'impianto (ivi comprese le schermature) e Masserie, con particolare riferimento a quelle più prossime ai lotti di intervento, contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto, causando la compromissione della struttura estetico-percettiva della campagna circostante le stesse.

Si rileva inoltre che **i lotti di progetto si sviluppano in adiacenza a tracciati poderali a lenta percorrenza**, dai quali le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature verdi e delle previste recinzioni/cancelli di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per materiali costitutivi. In particolare si ritiene che la dinamicità del punto di vista dell'osservatore che percorre la strada comunale 78, adiacente a parte dei lotti di intervento, che consentendo di abbracciare nel tempo di percorrenza tutta l'area di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, comporterebbe notevoli impatti in ragione dell'accostamento dell'impianto di progetto all'area tutelata Parco di Punta della Contessa ubicata dall'altro lato della stessa strada.

Si ritiene altresì che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una **maggiore frammentazione della campagna**, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto.

In particolare le **mitigazioni proposte**, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso. In proposito si rileva che la notevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, che si attesta sui 3 metri, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti.

Ulteriori **elementi di trasformazione del territorio** di notevole impatto sono dati dai cabinati, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (fondazioni in cls armato, estese pavimentazioni e recinzioni di tipo industriale).

Pertanto si ritiene che la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionale sono noti, contribuisca a generale un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio.

Tra le **opere di compensazione proposte**, inoltre, si rileva che il "bosco mediterraneo" progettato a nord dell'abitato, di estensione pari a circa 36.375 mq, costituisca un ulteriore elemento di trasformazione del territorio, che contribuisce ad alterare la *texture* agricola, interrompendola e trasformandola. La realizzazione del bosco appare infatti come una misura che comporta l'inserimento di un ulteriore elemento, tra l'altro di dimensioni considerevoli, sovrapposto in maniera apodittica al territorio, caratterizzato di contro, come descritto in premessa, da ampie visuali libere che si aprono sul paesaggio agrario.

Relativamente alle **opere di compensazione** proposte, inoltre, si ritiene che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre le previste opere di mitigazione (con particolare riferimento a recinzioni e schermature), per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, costituiscano elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio, per le motivazioni sopra descritte. L'introduzione della coltura a pascolo al di sotto dei pannelli non muta il notevolissimo impatto percettivo degli stessi e di tutti gli elementi artificiali necessari ai fini dell'installazione e dell'esercizio dell'impianto di progetto. Infatti, ulteriori e notevoli elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai cabinati, con particolare riferimento alle strutture previste in prossimità della



stazione elettrica esistente, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (fondazioni in c.a., pavimentazioni in asfalto, recinzioni di tipo industriale).

L'impianto fotovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali. Pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare permanentemente la struttura consolidata del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.

Si evidenzia infine che **non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso**, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo verde, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *"sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)"*.

Si evidenzia infine che il progetto in esame è **in contrasto con le Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna brindisina**, che prevede l'adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.

In proposito, quanto riportato nella Scheda d'ambito del vigente PPTR a proposito delle criticità dell'area vasta in cui sarà inserito l'impianto: *"La forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi. [...] L'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU)."*

Beni paesaggistici

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in progetto e dal relativo cavidotto, nonché nelle sue immediate adiacenze, considerando una fascia di 200 m, non insistono vincoli inerenti beni archeologici ai sensi degli art. 10, 12, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 o procedimenti di vincolo *in itinere*, né Beni Paesaggistici o Ulteriori Contesti Paesaggistici di interesse archeologico censiti dal PPTR vigente. L'impianto, tuttavia, si colloca in un contesto territoriale, esteso a S/E di Brindisi, in cui sono ben note le frequentazioni antropiche e le dinamiche insediative riferibili a diverse epoche storiche, con un particolare sviluppo in età romana grazie anche al reticolo idrografico, costituito nello specifico dal Fiume Grande e al percorso della Via Traiana.

Tra i siti noti più prossimi all'area dell'impianto e alle opere di connessione, censiti e schedati anche nella *"Verifica Preventiva dell'impatto archeologico"*, si segnalano la villa di età imperiale e il sepolcreto di età romana in località Masseria Flaminio a 600 m ca a O dall'impianto e il pozzo ellenistico Canale Foggia di Rau a 800 m N/E dall'impianto. Occorre evidenziare, inoltre, la presenza nell'area a E dell'impianto, tra Masseria Villanova e Masseria Cefalo, oltre che a O, nei pressi della masseria Flaminio, di cospicue tracce della centuriazione di età romana (*cf. M. APROSIO, Archeologia dei paesaggi Brindisi, Bari 2008, pp. 97-98*). Si precisa, inoltre, che la masseria Villanova, 1,9 Km a N dell'impianto, è sorta all'incrocio di due principali assi centuriati (il cardo massimo e il decumano centrale) e conserva resti strutturali che possono far risalire parte dell'edificio al Medioevo.

Si segnalano, inoltre, all'interno dell'area buffer di 5 km, i seguenti siti noti da bibliografia o da atti d'Ufficio:



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

COMUNE DI BRINDISI

- Area di frammenti di età preistorica in loc. Torre Mattarelle;
- Fattoria repubblicana in loc. Cerano;
- Necropoli romana in loc. Masseria Villanova Nuova;
- Villa di età imperiale e tardoantica in loc. Mass. Torricella;
- Villa di età imperiale e tardoantica in loc. Mass. Lucci;
- Pozzo di età ellenistica in loc. Masseria Taverna;
- Insediamento rurale e necropoli in loc. Masseria Crastosa;
- Insediamento di età romana e medievale in loc. Masseria Trullo;

Si segnalano, inoltre, numerosi rinvenimenti connessi alla navigazione nello specchio d'acqua antistante loc. Cerano.

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

- Sito con frequentazione di età preistorica, età arcaica ed ellenistica, insediamento rurale di età romana in loc. Masseria Maime.

Per quanto attiene gli impatti diretti connessi alla realizzazione dell'impianto, la "Verifica Preventiva dell'impatto archeologico" (inclusa nella documentazione specialistica) dà conto degli esiti dell'analisi bibliografica e della ricognizione territoriale sulla base dei quali definisce un grado di **rischio archeologico BASSO** per le opere in progetto ad eccezione di un'area 120 m a N dell'impianto in cui si evidenzia **un rischio archeologico MEDIO** per la stretta prossimità tra le opere in progetto e un'area di frammenti ceramici di età post-medievale da mettere in relazione con le masserie che si sviluppano in questa zona tra XVIII e XX sec.

Occorre sottolineare che l'intervento in oggetto si inserisce in un'area sottoposta a bonifiche per risanare ampie aree paludose che caratterizzavano il litorale brindisino almeno a partire dal Medioevo e che possono aver comportato l'obliterazione nel sottosuolo di ulteriori evidenze archeologiche rispetto al quadro offerto dai dati al momento disponibili. In considerazione del fatto che dall'analisi bibliografica si evince una significativa densità di evidenze intorno ai terreni interessati dall'impianto, che attestano in particolare l'intenso sfruttamento a fini agricoli dell'area in età romana, come documentato dall'area con tracce della centuriazione a E dell'impianto, tra Masseria Villanova e Masseria Cefalo e a O, poco a N di Masseria Flaminio, tali dati attestano la significativa potenzialità archeologica del comprensorio in cui si andrebbe ad inserire l'impianto. In conclusione, sebbene le opere previste non interferiscano direttamente con contesti archeologici la cui sussistenza è chiara e comprovata, si ritiene che non possano essere esclusi impatti archeologici negativi diretti su stratigrafie e/o depositi archeologici conservati nel sottosuolo connessi alle diverse opere di scavo e o di movimento terra necessarie per la realizzazione del progetto in argomento.

CONSIDERATO pertanto, che il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, e qualora realizzato contribuirebbe ad alterare permanentemente la struttura del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente, le relazioni visuali-percettive tra le parti e l'identità storico-culturale. Di contro risulta necessario tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di detrattori.

CONSIDERATO quanto ha evidenziato la Soprintendenza competente ossia che non si ritiene di poter fornire indicazioni sulle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un effetto di saturazione che minaccia e pregiudica in modo non mitigabile i valori culturali e paesaggistici dell'area di



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC-ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO-ss-pnrr@cultura.gov.it



interesse, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR che ritengono "sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)".

CONSIDERATO che sulla base dei dati e delle valutazioni sopra esposte e attese le criticità individuate in narrativa, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce nel proprio parere di competenza sopra citato ritiene che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata e, pertanto, ha espresso **parere non favorevole** alla sua realizzazione.

CONSIDERATO che, relativamente agli aspetti archeologici, il Servizio II della DG ABAP, nel proprio contributo istruttorio sopra citato concorda con le valutazioni delle Soprintendenze territoriali esprimendo quanto sotto riportato:

«Le valutazioni espresse dalla succitata Soprintendenza, basate sulla documentazione archeologica fornita dal proponente (PUA_2\1JAXB41_DocumentazioneSpecialistica_32a/b/c/d) e su quanto noto agli atti, evidenziano come, nonostante sull'area interessata dal progetto non insistano provvedimenti di tutela diretta o indiretta, il contesto territoriale appaia densamente costellato di testimonianze antiche, riferibili ad un ampio arco cronologico, in particolare all'età romana quando le frequentazioni antropiche e le dinamiche insediative furono favorite dal reticolo idrografico e dal percorso della Via Traiana, e alcune delle quali – come ad esempio le tracce di centuriazione romana - concorrono anche alla definizione dei valori paesaggistici del territorio. In particolare «la masseria Villanova, a 1,9 Km a N dell'impianto, è sorta all'incrocio di due principali assi centuriati (il cardo massimo e il decumano centrale) e conserva resti strutturali che possono far risalire parte dell'edificio al Medioevo». La capillare occupazione a scopo agricolo della zona, documentata dalle suddette tracce di centuriazione e dalla conservazione di altre evidenze limitrofe, tra cui la villa di età imperiale e il sepolcreto di età romana in località Masseria Flaminio, rende implicito un significativo potenziale archeologico del comprensorio territoriale e, di conseguenza, attesta la concreta possibilità che gli interventi di scavo e/o di movimento terra possano avere impatti negativi su eventuali depositi stratigrafici conservati nel sottosuolo.

L'Ufficio territoriale, ritenendo che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, esprime parere non favorevole alla realizzazione dell'opera in oggetto.

Tutto ciò premesso e considerato, **si concorda con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza alla realizzazione del progetto in oggetto**. Si ribadisce che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale, il progetto rimane soggetto alle disposizioni di cui al comma 8 e ss. del succitato art. 25.»

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della **valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali**, alla tutela della biodiversità e **del patrimonio culturale e del paesaggio rurale**.

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, **di linee guida** per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e **in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio**, con specifico riguardo agli impianti eolici.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

CONSIDERATO che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative*.

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio*.

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce *che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione*.

CONSIDERATO che il precitato Codice *tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali*.

CONSIDERATO che ai fini del precitato Codice la tutela del paesaggio è *volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime*.

VISTO il comma 1 dell'art.135 del predetto codice che stabilisce che le regioni *sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici"*.

VISTO il comma 2 dell'art.135 del predetto codice stabilisce che i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

VISTO che il comma 3 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 stabilisce che i piani predetti in riferimento a ciascun ambito, predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità del Codice sopra indicate e attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

VISTO che ai sensi del comma 4 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 in riferimento al punto precedente per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni.

CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi dell'art.143 del citato D. Lgs 42/2004, ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

CONSIDERATO che il PPTR della Regione Puglia ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. ha individuato 11 Ambiti Paesaggistici (suddivisi in diverse Figure Territoriali) e che per ciascun Ambito Paesaggistico il piano ha individuato uno Scenario Strategico d'Ambito e ha stabilito i relativi *Obiettivi di qualità paesaggistico-territoriale e la Normativa d'uso*.



CONSIDERATO che il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla *normativa d'uso* costituita da *indirizzi* e *direttive* specificamente individuati nella Sezione C2 delle Schede degli ambiti paesaggistici.

CONSIDERATO inoltre che ogni *Ambito* è stato diviso in diverse *Figure territoriali* e che per ogni Figura vengono individuate le *Trasformazioni in atto* e le *vulnerabilità*, stabilendo infine una *Sintesi delle invarianti strutturali* che ogni intervento è tenuto a rispettare.

VISTO l'art.89 *Strumenti di controllo preventivo* delle NTA, Capo V *Disciplina degli interventi* del PPTR che ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle suddette norme e alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela è disciplinata la procedura di *Accertamento di compatibilità paesaggistica*, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi, tra gli altri, *che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate*.

VISTO il comma 1, lettera b2 dell'art.89 delle NTA del PPTR che stabilisce che tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura VIA sono considerati interventi di *rilevante trasformazione del paesaggio*, per i quali deve essere effettuata la **verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle Schede d'Ambito**.

VISTO e CONSIDERATO che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, ampliando di fatto le analisi necessarie indicate dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti".

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI pari a 3 Km di distanza dall'impianto fotovoltaico) sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso (cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici").

CONSIDERATO quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine (AVI) pari a **3 Km** di distanza dal progetto e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproduzione* delle *invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti nell'AVI così come dettato dal PPTR sezione C2 – *Scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, nello specifico rispettando la normativa d'uso (gli indirizzi e le direttive) dettate per ogni ambito di paesaggio interessato.

CONSIDERATO che l'Ambito del PPTR denominato "Campagna brindisina", nel quale ricade l'impianto, comprende la vasta pianura che da Brindisi si estende verso l'entroterra, sin quasi a ridosso delle Murge tarantine, e compresa tra l'area della Murgia dei Trulli a ovest e il Tavoliere Salentino ad est, con una superficie di poco superiore ai 100 mila ettari. Si tratta di un'area ad elevato sviluppo agricolo con oliveti, vigneti e seminativi, nella quale la naturalità occupa solo il 2,1% dell'intera superficie e appare molto frammentata e con bassi livelli di connettività [...]. Nell'entroterra è presente un paesaggio agrario in cui sono contemporaneamente rinvenibili sia i tratti tipici dell'agricoltura tradizionale, con estese superfici di seminativi, oliveti secolari, vecchi mandorleti, sia quelli delle coltivazioni intensive con la presenza di alcuni frutteti specializzati ed aree adibite alla coltivazione di ortaggi. [...] Non distanti dalla città di Brindisi, nelle contrade di Tuturano si rinvengono piccoli ma notevolmente importanti boschi a quercia da sughero *Quercus suber*, i cui nuclei più significativi sono rappresentati dai Boschi di Santa Teresa, I Lucci e Preti costituenti fitocenosi di notevole



interesse biogeografico in quanto la sughera raggiunge in questi territori l'estremo orientale del suo areale. (cfr. PPTR scheda d'Ambito La campagna brindisina).

CONSIDERATO che tra le *dinamiche di trasformazione e criticità* che il PPTR individua per la Struttura ecosistemica ambientale del suddetto ambito sono indicate:

- la forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e **il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi.**
- l'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU) (cfr. PPTR Scheda d'Ambito 9-La campagna brindisina. Sez. A2 – Struttura ecosistemico – ambientale p.12).

VALUTATO che il progetto in esame concorre all'accentuazione delle criticità sopra elencate determinando a sua volta detrimento delle aree coinvolte, accrescendo oltretutto l'impatto cumulativo di impianti tecnologici per la generazione di energia da fonti rinnovabili vista la presenza diffusa degli impianti fotovoltaici.

CONSIDERATO che il paesaggio prevalente è quello della piana brindisina, caratterizzata da ampie visuali sulla distesa di terra rossa e verdeggiante del paesaggio agrario, la cui variabilità paesaggistica deriva dall'accostamento delle diverse colture (oliveti a sesto regolare, vigneti, alberi da frutto e seminativi) ed è acuita dai mutevoli assetti della trama agraria:

- grandi appezzamenti di taglio regolare, con giaciture diverse, a formare un grande patchwork interrotto da grandi radure a seminativo;
- sistema di piccoli appezzamenti con prevalenza di seminativi;
- campi medio-grandi con estesi seminativi e vigneti nei territori depressi bonificati.

CONSIDERATO che per la *figura territoriale* de *La Campagna brindisina* il PPTR individua come *Invariante strutturale*: *il sistema agro-ambientale della piana di Brindisi, caratterizzato da il mosaico di frutteti, oliveti e vigneti a sesto regolare intervallati da sporadici seminativi* e lo stesso PPTR descrive nello *Stato di conservazione e criticità* (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale): *l'alterazione e compromissione della leggibilità dei mosaici agro-ambientali e dei segni antropici che caratterizzano la piana con trasformazioni territoriali quali: espansione edilizia, insediamenti industriali* (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale *La campagna irrigua della piana brindisina*).

CONSIDERATO che il PPTR per l'*Invariante strutturale* (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale): *Complesso sistema di segni e manufatti testimonianza delle culture e attività storiche che hanno caratterizzato la figura, quali: reticoli di muri a secco, masserie, paretoni e limitoni*, descrive nello *Stato di conservazione e criticità* (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale): *Abbandono e progressivo deterioramento delle strutture, dei manufatti e dei segni delle pratiche rurali tradizionali* (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale - *La campagna brindisina*).

CONSIDERATO che le disposizioni degli articoli 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati alla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA **ovunque siano localizzati**, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi del PPTR nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione territoriale di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA, a cui il progetto è assimilabile) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito.

CONSIDERATO che, con riferimento al PPTR, alla parte C delle Schede d'Ambito relative all'ambito nel quale prevalentemente ricade l'area di impianto ("*Campagna brindisina*" tra gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale figurano:



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

- Valorizzare il patrimonio identitario e insediativo;
- Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati
- Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco;
- Valorizzare l'edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica;
- Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco;
- Progettare la fruizione lenta dei paesaggi.
- Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;
- Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale.

VISTO che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa **Normativa d'uso** che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale debbano rispettare particolari **indirizzi e direttive** tra i quali si evidenziano:

Indirizzi:

- tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto;
- valorizzare i sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali;
- valorizzare i sistemi di relazioni tra costa e interno;
- salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale.

Direttive:

- promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza;
- prevedere misure per contrastare i processi di deruralizzazione degli edifici rurali anche in contesti periurbani.
- promuovere la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale (cfr. PPTR, § Scenario strategico, Sezione C- Scheda d'ambito 9- La campagna brindisina).
- promuovere forme di mobilità sostenibile tra i centri costieri e i centri interni, al fine di creare un sistema integrato di fruizione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, naturalistico, rurale, enogastronomico, in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce e Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali;
- promuovere il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente (come masserie e poderi della Riforma Agraria e in genere della piana brindisina);
- valorizzare le medie e piccole città storiche dell'entroterra brindisino, e incoraggiano anche forme di ospitalità diffusa.
- impedire le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano;
- valorizzare le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale.

VALUTATO che il progetto non risulta coerente con gli obiettivi su indicati di valorizzazione del patrimonio identitario e insediativo del territorio poiché l'inserimento dell'impianto fotovoltaico così come formulato è un intervento invasivo nei confronti di tale patrimonio che ne verrebbe di fatto svalutato.



VALUTATO che il progetto in esame si pone in contrasto al raggiungimento dell'obiettivo di valorizzare l'edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica, né di valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo, né sembra coerente con la promozione del recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco della progettazione della fruizione lenta dei paesaggi bensì introduce all'interno di una trama integra dei mosaici culturali del territorio rurale che circondano le masserie degli elementi estranei al contesto paesaggistico che di fatto inibiscono la valorizzazione e la promozione dell'area in chiave di ospitalità diffusa.

VALUTATO che il progetto in esame non risulta volto alla valorizzazione della struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia né alla salvaguardia dei grandi scenari caratterizzanti l'immagine della regione poiché, l'estensione dell'impianto e relative opere imponenti di recinzione e mitigazione perimetrale comprometterebbero diverse visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali e andrebbe a incidere negativamente con i quadri delle visuali panoramiche.

VALUTATO inoltre che il progetto in esame non risulta volto alla valorizzazione delle visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica dell'Ambito e per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale, bensì costituirebbe un deterrente per tale promozione.

VALUTATO inoltre che il progetto non risulta coerente con le direttive volte a promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza né risulta coerente con le misure per contrastare i processi di deruralizzazione degli edifici rurali anche in contesti periurbani, bensì, al contrario innescherebbe un processo di "industrializzazione" dell'area, inserendovi degli elementi tecnologici estranei alla vocazione dell'area e alle caratteristiche paesaggistiche compromettendo di fatto il raggiungimento dell'obiettivo del PPTR.

VALUTATO che la presenza dell'impianto causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari, che l'opera, cioè, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto, in particolare, dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, negli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati.

CONSIDERATE e VALUTATE le interferenze dirette tra l'intervento e i beni tutelati sensi dell'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sopra elencati.

CONSIDERATA inoltre la stretta prossimità dei lotti individuati per il posizionamento dei moduli fotovoltaici con il Parco naturale regionale "Salina di Punta della Contessa", tutelato ai sensi dell'art. 142 del Codice, separato dal sito in cui è previsto il posizionamento dei moduli dalla strada comunale 78.

VALUTATO che tale prossimità contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici dell'area tutelata. La parte fotovoltaica dell'impianto in questione per caratteristiche geometriche, dimensionali e per ubicazione determinerebbe un'alterazione degli elementi di naturalità alla base delle tutele specifiche imposte dal PPTR (fiume e area protetta), oltre che delle visuali panoramiche da e verso i suddetti beni paesaggistici tutelati, configurandosi quale elemento estraneo e incongruo rispetto al paesaggio circostante. I suddetti beni, caratterizzati da una rilevante valenza paesaggistica e da un notevole sviluppo territoriale, sarebbero infatti notevolmente inficiati dall'accostamento in stretta prossimità con un elevato numero di componenti artificiali al suolo.

VALUTATO che le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto.

CONSIDERATO e VALUTATO che i lotti di progetto si sviluppano in adiacenza a tracciati poderali a lenta percorrenza, dai quali le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature verdi e delle previste recinzioni/cancelli di tipo



industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per materiali costitutivi. In particolare si ritiene che la dinamicità del punto di vista dell'osservatore che percorre la strada comunale 78, adiacente a parte dei lotti di intervento, che consentendo di abbracciare nel tempo di percorrenza tutta l'area di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, comporterebbe notevoli impatti in ragione dell'accostamento dell'impianto di progetto all'area tutelata Parco di Punta della Contessa ubicata dall'altro lato della stessa strada.

VALUTATO che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto.

VALUTATO inoltre che "il bosco mediterraneo" proposto come compensazione a nord dell'abitato, di estensione pari a circa 36.375 mq, costituisca un ulteriore elemento di trasformazione del territorio, che contribuisce ad alterare la *texture* agricola, interrompendola e trasformandola.

CONSIDERATI E VALUTATI gli **impatti cumulativi** del progetto con altri impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili presenti e in progetto nell'area. In particolare, dalle analisi effettuate dalla SABAP per le Province di Brindisi e Lecce, si evince che, dagli elaborati progettuali, nell'area buffer dei 3 km si rileva la presenza di ulteriori impianti fotovoltaici di dimensioni comparabili a quello progettato dal Proponente, che sono considerati detrattori in quanto hanno già comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della *texture* agricola. Considerando invece il raggio di 5 km, il dato riportato negli elaborati relativi agli impatti cumulativi aumenta esponenzialmente, data la presenza diffusa su tutti i lati e tra gli stessi lotti di progetto di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione. Come indicato dalle schede d'Ambito del PPTR, tali aree dovrebbero essere al centro di interventi tesi a riqualificare e non ad aggravare con ulteriori inserimenti, come ad esempio l'impianto fotovoltaico di grandi dimensioni oggetto della presente valutazione che al contrario si configurerebbe come principale detrattore nell'area.

CONSIDERATO che non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo verde, in contrasto con tutto quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono "*sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)*".

CONSIDERATO che, come sopra valutato, il **progetto non rispetta le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali** stabilite dal PPTR nella sezione B delle schede d'ambito de *La Campagna Brindisina*.

CONSIDERATO quindi che il progetto non è in linea con gli *obiettivi di qualità* del PPTR e contrasta con la *normativa d'uso* dettata dalla Sezione C delle Schede d'ambito del PPTR.

CONSIDERATO che il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che hanno compromesso i valori paesaggistici.

CONSIDERATO che la procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel **prevenire gli effetti negativi** legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.



CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs 152/2006 il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a **componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti, stato di qualità dell'area interessata.**

CONSIDERATO che ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., Allegato II, *Caratterizzazione e analisi delle componenti e dei fattori ambientali*, l'obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla **percezione visiva**, è quello di **definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto** e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La **qualità del paesaggio è pertanto determinata** attraverso le analisi concernenti:

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali;
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) i piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.

CONSIDERATO quindi che la valutazione di impatto ambientale ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 deve tenere in considerazione le analisi sopra dette.

RITENUTO di dover richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato n.1144/2014 laddove definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...)*, ritenendo quindi che *il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo*, ossia dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza Speciale, come anche della Soprintendenze ABAP competenti, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenze ABAP ha verificato il quadro vincolistico **nell'area vasta** relativa all'intervento, ovvero nel raggio di 3 km dal perimetro di ogni lotto di progetto valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico.

CONSIDERATO che, in relazione ai Criteri generali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e del territorio ai sensi delle "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato I, Parte IV) si auspica:

[...]

- c) *il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;*
- d) *il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo e alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO_ss-pnrr@cultura.gov.it

- e) una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico.

VALUTATO che il progetto in esame non sembra considerare i criteri generali stabiliti nelle linee guida di cui al DM 10 settembre 2010 in quanto le opere proposte, di forte impatto (anche visivo) non sono inserite armonicamente nel contesto storico, culturale e paesaggistico.

CONSIDERATE e VALUTATE tutte le Osservazioni pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, così come le controdeduzioni formulate al riguardo dalla Società proponente.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 152/2006 l'istruttoria ha tenuto conto degli studi effettuati dal proponente previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale.

RITENUTO di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio.

RITENUTO necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri "...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che **la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti.** Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, **non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica**" (cfr. Messaggio del Ministri, SEN 2017).

CONSIDERATO che invece il progetto proposto non tiene affatto conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un'area agricola e comportando, conseguentemente, un consumo di suolo agricolo e che per le aree interessate dall'intervento sono previsti obiettivi di riqualificazione e valorizzazione da attuarsi *attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale.*

VISTO il D.Lgs n.387 del 2003 che dispone la possibilità di realizzare impianti FER in aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, e che all'art.12 dispone che tale possibilità sia subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio (e quindi della normativa prevista dal PPTR) e del patrimonio storico artistico, come indicato dal comma 7 del medesimo articolo 12 che stabilisce che "nell'ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del **patrimonio e del paesaggio rurale**".

RITENUTO utile richiamare la "filosofia" del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi;*



considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.

CONSIDERATO che il percorso metodologico del PPTR ha consentito di sviluppare un'idea del piano paesaggistico che, superando il carattere vincolistico applicato ad alcune aree di conservazione, si è posto l'obiettivo della valorizzazione attiva del patrimonio territoriale e paesaggistico, coniugando identità di lunga durata e innovazione di breve periodo, paesaggio ed economia, valore di esistenza e valore d'uso in forme durevoli e autosostenibili.

CONSIDERATO che il progetto in esame si pone l'obiettivo di ampliare le possibilità di produzione di energia elettrica da fonte eolica **senza prendere in considerazione il potenziale territoriale (di valenza culturale) non ancora espresso.**

CONSIDERATO che, pur nell'ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si deve sottolineare l'ulteriore rischio concreto del sacrificio di valori storico-paesaggistici-identitari per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato.

CONSIDERATO che, nell'area buffer di circa 5 km è presente un rilevante numero di beni culturali e paesaggistici che contribuiscono a definire un paesaggio "espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (cfr. Art. 131 del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii.). In tale ambito il progetto in esame rappresenta un detrattore sotto il profilo della qualità e dei caratteri identitari dei luoghi, della loro vivibilità, e fruibilità (anche visiva), nonché un fattore di compromissione delle evidenti potenzialità territoriali presenti nell'area con l'introduzione di elementi estranei alla vocazione dell'area medesima; basti anche solo citare come la presenza di masserie tutelate non ancora del tutto valorizzate, rappresentino un grande patrimonio testimoniale che rischia di essere compromesso dalla presenza di impianti tecnologici dislocati in una vasta porzione di area agricola.

RITENUTO utile richiamare che la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima stabilisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio* e che si intendono adottare, obiettivi e misure che **riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio** (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT).

RITENUTO utile a tal proposito richiamare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quale, nell'individuare nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura", prevede tra gli investimenti del secondo ambito "2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale", l'investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale.

CONSIDERATO che, tra le priorità stabilite da questo Ministero nell'*Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023* si individua, proprio in attuazione del PNRR e tra le linee strategiche e programmatiche dell'attività di questo Ministero la "**Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane**" mediante:

- 1) Piano Nazionale Borghi. Interventi di valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presente nei piccoli centri italiani dall'enorme valore paesaggistico-culturale e dal grande potenziale di crescita economica.
- 2) Protezione e valorizzazione dell'architettura rurale e del paesaggio. Prevede interventi di riqualificazione dell'edilizia rurale storica e degli elementi caratteristici del paesaggio, privilegiando soluzioni eco-compatibili. Include attività di censimento dell'architettura rurale e la raccolta e scambio di conoscenze sul patrimonio rurale e il paesaggio.

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, e convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società Stern PV2 S.r.l. nel corso del procedimento, le osservazioni dei soggetti interessati pubblicate sul sito del MiTE questa **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, esprime

parere negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Stern PV2 S.r.l. per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico denominato "Brindisi Vallone" di potenza nominale pari a 29,92 MW, e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in area SIN del Comune di Brindisi, in località Baraccone.

Il Funzionario del Servizio V – DG - ABAP

Arch. Enrica Gialanella

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V – DG - ABAP

Arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

Dott. Luigi LA ROCCA

